



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**Adottato con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 44 del 16.03.2004**

PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1

Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni atte a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, siano svolte in occasione di rapporti tra Organi dell'Ente che agiscono in veste rappresentativa e Organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli Organi Collegiali dell'Ente.

Art. 2

In conseguenza dei principi annunciati dal precedente Art. 1 sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per :

- ospitalità o atti di cortesia offerti in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente a persone o Autorità estranee;

- conferenze stampa indette, sempre con le medesime finalità, dal Presidente o Amministratore da lui delegato;

- inviti, affitto locali e addobbi, attrezzature, impianti vari degli stessi, servizi fotografici, rinfreschi, in occasione di cerimonie e di inaugurazione di manifestazioni promosse dall'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nel piano finanziario che promuove dette cerimonie o manifestazioni;

- atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti del Consiglio provinciale o di dipendenti dell'Ente (necrologi, fiori);

- onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;

- omaggi (pubblicazioni, fiori, oggetti simbolici e simili) a personalità o a componenti di delegazioni in occasione di visite all'Ente e di incontri promossi dall'Ente stesso;

- colazioni di lavoro, consumazioni, servizi fotografici e di stampa in occasione di incontri con personalità o Autorità estranee all'Ente o visite di Autorità civili, militari o religiose o di membri di Commissioni di Studio;

- consumazioni durante riunioni, prolungate oltre 5 ore, degli Organi Collegiali dell'Ente.

Art. 3

Non rientrano, invece, nelle spese di rappresentanza e non possono essere sostenute da alcun altro titolo, quelle riguardanti:

- omaggi (pubblicazioni, fiori, medaglie, oggetti simbolici e simili) ad Amministratori e dipendenti dell'ente fatti in occasione di particolari ricorrenze e solennità;
- colazioni di lavoro, consumazioni varie ed acquisto di generi presso bar, ristoranti, trattorie ecc., effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente fatti in occasione dello svolgimento della normale attività d'istituto (riunioni varie, commissioni, sopralluoghi, collaudi, gare d'appalto, ecc.);
- spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'Art. 1.

Art. 4

Le spese di rappresentanza sono preventivamente impegnate dalla Giunta Provinciale e disposte dal Presidente o da suo delegato, mediante apposito atto, il quale deve indicare, per ogni singola spesa, le circostanze ed i motivi che hanno indotto a sostenerla e le persone che hanno beneficiato della stessa.

Le spese stesse possono essere liquidate, mediante apposito decreto dirigenziale, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte. In caso di spese sostenute all'estero, è valida la documentazione rilasciata secondo la normativa vigente nel Paese visitato.

Art. 5

Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione dei documenti previsionali.

Art. 6

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo all'intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione.